# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, va osservato preliminarmente che l'Unione italiana di tiro a segno (UITS) è già rientrata nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto federazione sportiva.

Stante, comunque, la prescrizione del secondo periodo della stessa disposizione - che comporta l'emanazione di un provvedimento di riordino degli organismi di specie, a pena del loro scioglimento - allo scopo di non procurare pregiudizi istituzionali in relazione all'uso regolamentare delle armi, ove venisse meno l'attività dell'UITS e delle relative Sezioni di tiro a segno nazionale (TSN), si avanza ora il presente schema di regolamento, che esprime attraverso la sua riorganizzazione la necessità di riaffermarne il ruolo insostituibile, in quanto ente preposto allo svolgimento di funzioni rilevanti e di assoluto interesse collettivo.

La scelta fondamentale che si rende necessaria è di mantenere l'attuale natura pubblica dell'ente. Si tratta di una scelta obbligata sulla base della considerazione generale degli interessi pubblici coinvolti, in relazione alle attività devolute dalle disposizioni di settore all'UITS, nonché alle stesse Sezioni di tiro a segno nazionale, anche in ragione dello stretto collegamento tra il primo e le seconde.

Le stesse ragioni sono, d'altronde, già state ripetutamente considerate dal legislatore, da ultimo in sede di riordino del CONI, operato con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, laddove, pur prevedendosi che "le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto", veniva ribadito che "nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno" (articolo 18). Tale previsione è stata poi confermata dal decreto legislativo di modifica 8 gennaio 2004 n. 15, che all'articolo 2 stabilisce che, appunto, "nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti".

Le funzioni pubblicistiche svolte dall'UITS non sono del resto meno importanti, per la rilevanza degli interessi collettivi coinvolti, di quelle svolte dall'Aeroclub d'Italia e dall'Automobile club d'Italia, cui la cennata normativa associa l'UITS.

Tale scelta, diversa rispetto a quella adottata nei confronti delle altre federazioni sportive, ha, quindi, il suo ineludibile fondamento nella specialità delle ulteriori funzioni dell'UITS e del TSN con riferimento al porto d'armi, nonché nel particolare rilievo che l'attività dell'ente in parola assume anche sotto il profilo dell'ordine pubblico e della detenzione circolazione delle



armi, in ragione delle potestà certificatorie attribuite alle sezioni di TSN: funzioni di carattere pubblicistico, la cui importanza non può che ritenersi accentuata anche a seguito della sospensione del servizio di leva obbligatoria.

Si tratta, infatti, di attività che consente un generalizzato controllo delle armi, sia in relazione alla legittimità del loro possesso e porto, sia, e soprattutto, in relazione alle capacità di chi, privato ovvero appartenente alle forze dell'ordine o di polizia giudiziaria, legittimamente possa trovarsi a farne uso. Si consideri, infatti, quanto sia ampia la platea dei soggetti utilizzatori, appartenenti alle Forze dell'ordine e alla polizia municipale, nonché dei privati cittadini che si trovino nella necessità di disporre del porto d'arma, sia per motivi di lavoro, come guardie giurate e di sicurezza, sia per difesa personale, nonché per l'esercizio dell'attività venatoria o semplice pratica sportiva.

In considerazione di tali esigenze, la legge prevede l'obbligo della previa, adeguata, preparazione all'uso di armi da fuoco. Così, l'articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, impone l'obbligo di frequentare un corso di tiro presso le Sezioni di TSN per "chiunque non abbia prestato servizio presso le Forze armate dello Stato e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale".

Tale norma, il cui rilievo è ora accentuato per effetto della sospensione del servizio di leva obbligatoria, dispone, inoltre, l'obbligo di "seguire annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno nazionale" per "coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie municipali, guardie giurate, notturne, ecc.)". Analogamente, la legge 28 maggio 1981, n. 286, all'articolo 1, dispone che "Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno" e che "l'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato". L'art. 18 del regolamento emanato con decreto Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, inoltre, prevede che "gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo".

Appare, quindi, evidente come l'UITS e le Sezioni di tiro a segno garantiscono un indispensabile servizio pubblico, il quale potrebbe essere eventualmente trasferito all'Amministrazione statale solo previa assunzione di ingenti costi da parte del bilancio statale, in termini di organizzazione dei servizi, di personale e gestione dei poligoni e dei mezzi.

Per le suddette ragioni, l'intervento normativo in esame realizza, da un lato, le finalità di riduzione della spesa in senso lato perseguite dalla legge finanziaria e, dall'altro, ottimizzazione del funzionamento e dell'efficienza dell'UITS

Con riguardo al primo obiettivo, lo schema di regolamento stabilisce l'autonomia finanziaria dell'ente e l'espressa esclusione di finanziamenti o contributi a carico dello Stato per il suo funzionamento, dovendo l'UITS perseguire gli scopi istituzionali con entrate proprie, a valere anche per la tenuta, l'ampliamento e la costruzione dei poligoni e dei campi di tiro delle sezioni di TSN. Tali strutture, peraltro, in quanto beni demaniali, comporterebbero (diversamente) un costo in capo allo Stato per il mantenimento e la cura. Anche sotto questo



profilo, la conservazione della natura pubblicistica dell'UITS attesta in capo allo stesso e alle sezioni TSN funzioni, previste dalle leggi n. 110 del 1975 e n. 286 del 1981, che sgravano le Amministrazioni statali dai notevoli costi per impiego di risorse umane, materiali e strumentali, quantificabili nell'ordine di varie centinaia di milioni di euro.

La normativa legislativa e regolamentare che disciplina l'UITS e il tiro a segno nazionale è risalente nel tempo, essendo il nucleo principale formatosi negli anni '30 dello scorso secolo. Ciò ha prodotto una stratificazione delle fonti e l'obsolescenza di molte disposizioni (si pensi al mutamento intervenuto della forma costituzionale dello Stato). Così, nell'arco di un quinquennio sono stati emanati la legge 17 aprile 1930, n. 479, il regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sulla riforma del tiro a segno nazionale" e, infine, il regio decreto-legge del 16 dicembre 1935 n. 2430, recante "Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale", convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, il quale, secondo nuove norme nel tiro a segno non abrogava espressamente la precedente normativa.

Tale normativa, di massima, non ha subito significative modifiche, né è stata adeguata alla Costituzione repubblicana. L'adozione di nuovi statuti dell'UITS e delle sezioni TSN ne ha consentito di aggiornare e adeguare le attività e il funzionamento alla nuova realtà sociale e ai compiti previsti dallo stesso decreto legge n. 2430 del 1935, nonché dalla legge 24 luglio 1959, n. 701, e alle citate leggi n. 110 del 1975 e n. 286 del 1981. In relazione a ciò, pertanto, l'odierno intervento normativo offre anche l'opportunità di un riordino sistematico dell'ente, teso al conseguimento di una maggiore ottimizzazione del rapporto costo/efficacia.

Funzioni e rilievo pubblicistico dell'attività dell'UITS e delle sezioni TSN sono state confermate, inoltre, anche dalla legislazione successiva, che attribuisce rilievo alle funzioni certificatorie delle sezioni TSN e stabilisce precise regole per la detenzione e il trasporto delle armi utilizzate nell'attività istituzionale. Così:

- il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", prevede tra l'altro che:
  - "la domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza e corredata: ... d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale" (art. 62);
  - "non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni" (art. 78);
- l'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", detta norme in materia di "Vigilanza sulle attività di tiro a segno";
- il decreto ministeriale 5 giugno 1978, recante "Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea", all'art. 4 prevede "l'importazione temporanea di armi e munizioni al seguito dei soggetti ...



partecipanti a gare di tiro a segno ... previa esibizione da parte degli interessati di apposita dichiarazione rilasciata dall'Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo, vistata per conferma dagli uffici di polizia di frontiera";

- l'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", dispone che "Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto ...... è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni".

Da quanto sopra esposto, in definitiva, emerge con chiarezza che non sembra possibile teorizzare la trasformazione "tout court" dell'ente in questione in un soggetto di diritto privato, data la delicatezza delle funzioni connesse all'impiego delle armi e delle munizioni.

In tale quadro, lo schema di regolamento proposto ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 2, del comma 634, lettere a) e d), della legge finanziaria 2008, prevede in estrema sintesi:

- la riduzione a uno dei due vicepresidenti dell'UITS;
- la riduzione del 30 % del numero dei componenti del Consiglio direttivo (da 17 a 12) e del Collegio dei revisori dei conti (da 5 a 3).

Sulla base delle anzidette considerazioni, il presente regolamento dispone il riordino dell'UITS, confermandone la natura di ente pubblico, prevedendo quanto appresso.

Le <u>premesse</u>: recano i riferimenti alle disposizioni normative d'interesse e di settore, senza citare la legge 17 aprile 1930, n. 479, e il regio decreto 21 novembre 1932, n. 2051, in quanto implicitamente abrogati dal successivo regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, nelle parti concernenti gli aspetti organizzativi e funzionali oggetto del presente riordino.

L'articolo 1: al comma 1, indica la natura pubblica e le finalità dell'ente; al comma 2, dispone la vigilanza in capo al Ministero della difesa, prevede che l'UITS realizza i fini istituzionali descritti al comma 1 attraverso le sezioni di TSN e ribadisce che la stessa è anche Federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

L'articolo 2: individua al comma 1 gli organi centrali dell'UITS e, ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ne stabilisce composizione, modalità di nomina e competenze, prevedendo la durata del mandato degli stessi per un quadriennio olimpico, salva la conferma per una sola volta.

L'articolo 3: al comma 1, prevede nello specifico i compiti delle sezioni di TSN; al comma 2, stabilisce che le stesse sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi e amministrativi gestionali, nonché di funzionamento autonomi demandando ad un apposito statuto le relative discipline. In particolare, si prevede che le attività delle stesse sezioni, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, sono disciplinate da norme di diritto privato. Tale disposizione, alla stregua di quanto già previsto dal legislatore all'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (disciplina SIAE), è tesa a permettere alle sezioni di TSN - in quanto piccole entità locali strutturate su base associativa e volontaria - di essere affrancate dalle stringenti norme di diritto amministrativo, proprie degli enti pubblici, specie per



il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento (fornitura di beni e servizi di modesta entità, convenzioni con terzi, ecc.). Al comma 3, è confermata la regola, ormai consolidata, secondo cui in ogni comune può essere costituita non più di una sezione, fatta salva la possibilità di istituire, nei comuni con più di 100.000 abitanti, delegazioni prive autonomia. Al comma 4, viene confermato l'utilizzo da parte delle sezioni di TSN degli impianti di tiro e delle relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Al comma 5, sono definite le tipologie delle entrate economiche delle sezioni.

L'articolo 4: al comma 1, demanda a un nuovo statuto deliberato dall'assemblea nazionale la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'UITS secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione, precisando gli ambiti che esso deve disciplinare.

L'articolo 5: stabilisce le risorse economiche dell'UITS, escludendo finanziamenti di tipo continuativo e sistematico, diretti o indiretti, a carico dello Stato, fatti salvi i contributi pubblici a carattere eventuale.

L'articolo 6: prevede l'adozione di un regolamento di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 97 del 2003;

L'artícolo 7: nel dettare le norme transitorie e finali, al comma 1, prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sia adottato il nuovo statuto dell'ente, nonché, entro lo stesso termine, la decadenza dalla carica dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori designati dal presidente nazionale, in base alle norme dello statuto vigente alla data di emanazione del presente regolamento. Non dispone la nomina dei nuovi organi, in quanto quelli in carica sono stati eletti dall'Assemblea nazionale nel mese di novembre 2008 e la riproposizione di nuove elezioni sarebbe particolarmente dispendiosa, dal punto di vista economico, in quanto alla citata Assemblea partecipano i delegati delle sezioni TSN provenienti da tutto il Paese.

Va evidenziato, infine, che, nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato dal Ministero della difesa anche nel settore degli enti vigilati dalla Difesa, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", si provvede ad un'opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari.

Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di gestione.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI RIORDINO DELL'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

## **RELAZIONE TECNICA**

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede al riordino dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), vigilata dal Ministero della difesa.

Si tratta di ente pubblico non economico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto del riassetto della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità.

Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi dello stesso articolo 26, l'automatica soppressione degli enti stessi.

In disparte, in questa sede, la comunque evidente esigenza di sottrarre l'UITS all'automatica soppressione - in quanto ente pubblico preposto a funzioni di assoluto rilievo e di indiscusso interesse collettivo - con riguardo ai profili tecnico-finanziari riferibili al secondo scopo dell'intervento normativo, ossia la razionalizzazione e il riordino strutturale dell'ente, tesi sia all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi resi, sia ad una generale riduzione dei costi di funzionamento, si evidenzia nella presente relazione la stima delle possibili economie realizzabili.



Appare opportuno sottolineare, innanzitutto, che l'iniziativa regolamentare realizza l'obiettivo immediato di adeguare la normativa sulla struttura dell'ente, dando sistematicità alla vigente disciplina che ne regola natura e finalità istituzionali, requisiti dei soci, assetti organizzativi e loro funzionamento, risorse e relativa gestione.

Fermi restando i contenuti sostanziali delle norme istitutive, che non possono essere incise mediante lo strumento della delegificazione autorizzata nel caso in esame, è esclusivamente sotto il profilo della revisione, in termini riduttivi, degli assetti organizzativi che possono essere stimati i risparmi attesi (essenzialmente connessi con la diminuzione dei componenti degli attuali organi statutari).

Per lo svolgimento dei propri compiti, attualmente l'ente è dotato di consiglio direttivo, presidente, consiglio di presidenza e collegio dei revisori dei conti.

I costi attualmente sostenuti per il funzionamento degli organi statutari sono sintetizzati nella tabella 1 che segue.

Attuali costi per compensi e rimborsi dovuti agli organi dell'UITS Tabella 1

UITS	MEMBRI DEGLI ORGANI DI GESTIONE E DI CONTROLLO			RIMBORSI	Totali
	n. membri	compensi	n. sedute (dato medio)	SPESE	COSTI
CONSIGLIO DIRETTIVO (ne fa parte il Presidente dell'ente)	17	17.850 (1)	7	35.700 (2)	53.550
CONSIGLIO DI PRESIDENZA	7	10.050 (1)	10	21.000 (2)	31.500
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	5	26.210 (3) 13.000 (4)	13	=	39.210

- (1) gettone di presenza pari a 150 euro pro-capite per ogni seduta;
- (2) pari a una media di 300 euro di rimborso spese pro-capite per seduta;
- (3) pari a compenso annuo pro-capite di 5.040 euro, per i consiglieri, nonché di 6.048 per il presidente del collegio;
- (4) gettone di presenza pari a 200 euro pro-capite per ogni seduta.



Prot: RGS 0032116/2009 ·

Con riguardo alle disposizioni del regolamento, i contenuti dell'articolato nel suo complesso consentiranno di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi dall'ente, con generali benefici di gestione indotti.

L'articolo 2, in particolare, comporta la diminuzione del numero dei membri facenti parte del consiglio direttivo (da 17 a 13), del collegio dei revisori (da 5 a 3) e dei vicepresidente (da 2 a 1). Il consiglio di presidenza resta immutato.

In relazione a ciò, i risparmi finanziari per l'ente, quantificabili sulla base dei dati esposti nella tabella 1, sono stimabili in 27.880 euro, dei quali:

- 12.600 euro, risultanti dai minori costi per 4 membri in meno del consiglio direttivo, che comprendono:
  - . 4.200 euro, come gettoni di presenza in meno;
  - . 8.400 euro, quale stima di minori rimborsi spese complessivi;
- 15.280 euro, quali minori costi per due membri in meno del collegio dei revisori dei conti, così suddivisi:
  - . 10.080 euro, quali risparmi per compensi ai consiglieri;
  - . 5.200 euro, come gettoni di presenza in meno.

Il totale dei risparmi realizzati è pari a circa al 30% degli attuali costi degli organi statutari assoggettati a riordino.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 463 provvedimento privo di effetti finanziari

28 APR 2009

LIVIL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



# **ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa e Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino delle dell' Unione italiana tiro a segno (UITS), ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Col. Alessio FRAIOLI del Ministero della difesa - Ufficio legislativo tel. 0647352114.

#### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la struttura organizzativa dell'UITS.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

#### 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale; regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza; legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; legge 28 maggio 1981, n. 286, recante disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale; decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.
  - Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.
- 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
  - Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.
- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
  - Verificata la compatibilità con i principi in titolo.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
  - Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

#### PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

  Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
  - Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.
- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.



Non si hanno indicazioni al riguardo.

## PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

 Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Agli effetti attuativi, l'articolo 4 del provvedimento prevede l'adozione dello statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nello stesso regolamento da emanare.



# ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

#### **SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale; regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza; legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; legge 28 maggio 1981, n. 286, recante disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale; decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.



#### **SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione con lo Stato maggiore della difesa e gli organi dell'UITS.

#### SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata valutata da escludere.

### **SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

#### SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di funzionamento dell'ente, soprattutto in virtù delle contrazioni previste: da 17 a 12 dei membri del Consiglio direttivo, da due a uno dei vicepresidenti e da 5 a 3 dei membri del Collegio dei revisori.

# SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

#### SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

